

COMUNE DI FONNI

ALL. C
DET. 292/14

Provincia di Nuoro

Decreti del Sindaco

N. 14 DEL 19-09-2014

Oggetto: MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 3/2014 DI ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO della SEGRETERIA CONVENZIONATA, DI CLASSE III, DEI COMUNI DI FONNI (capo fila), LULA E AUSTIS - DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO (SU DISPOSIZIO MINISTERIALI PROT.n. 3636/9.6.2014/ROMA E PROT.n. 40027/2014 /SEZ.CAGLIARI-allegata)

PREMESSO:

- Che in questo Comune presta servizio dal 01.11.2005, in qualità di Segretario Comunale titolare, nominata con Decreto del Sindaco n. 30 del 30/1/2005, la Dott.ssa Assunta Cipolla, nata a Favara il 12.02.1956, iscritta al relativo Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna al n. 1842, inquadrata nella fascia B* (qf.scg2- attuale);
- Che con determinazioni del Responsabile del Servizio personale n. 308 del 20/09/2011 si è proceduto alla attribuzione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale, in base al C.C.N.L. dei segretari Comunali e Provinciali del 14.12.2010 e 01/03/2011;
- Che le funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;
- Che l'Amministrazione Comunale di Fonni (NU) con Deliberazione consiliare n. 4 del 18.02.2011, modificata con atti del C.C. n. 15 del 31.3.2011 e n. 32 del 27.7.2011, 25/07/2013, esecutive ai sensi di legge e le Amministrazioni Comunali di Lula e di Austis con deliberazioni consiliari nn.4 e 15 del 18/2/2011 e 31/3/2011, n.5 del 29/03/2011 per Lula e n.10/2011 per Austis, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n.267 e dell'art.10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, che prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- Che in data 15/05/2011 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni di Fonni, Lula e Austis per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, con sede presso il comune capo fila di Fonni e con decorrenza 16.5.2011 e sino alla scadenza del mandato amministrativo del Comune capofila, alle condizioni riportate nella convenzione e che consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei comuni convenzionati, delle prestazioni di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, di ciascun comune ed altri equivalenti, sono attribuite al segretario comunale dei singoli enti.

VISTI:

- la nota, registrata al Prot. n.7413 del 14.11.2012, con la quale la Dott.ssa Assunta Cipolla ha chiesto l'adeguamento del trattamento economico, come da Delibera dell'Agenzia dei Segretari n. 275/2001, e del conguaglio(dallo stesso periodo) anche per l'indennità di convenzione, la tredicesima e l'indennità di risultato;
- la nota, registrata al Prot. n. 8001 del 29.12.2013, con la quale la Dott.ssa Assunta Cipolla ha comunicato di rinunciare all'indennità di risultato, confermando la richiesta di adeguamento dell'indennità di posizione in €.15.584,45, dal 16.5.2011, in quanto inquadrata alla "Fascia B" con anzianità di qualifica: qfB* - SCG2 (Albo cod. n.1842) –come da allegato certificato rilasciato dalla Prefettura di Cagliari – Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali;

- la Deliberazione n. 275 del 6.9.2001, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Ex Agenzia Segretari, avente per oggetto "Trattamento giuridico ed economico del segretario nominato presso sedi di segreteria di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione";
- il proprio Decreto Sindacale n. 17 del 13.12.2013 di attribuzione del trattamento economico per adeguamento dell'indennità di posizione, sentita telefonicamente (in mancanza di risposta alla nota n.8763/2012 e solleciti di richiesta del trattamento economico applicabile al citato segretario) l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali di Roma (competente in materia); in accordo e nelle more di ricevimento del Decreto del Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- il proprio Decreto Sindacale n.3/2014 di presa d'atto del Decreto del ministero dell'Interno n. 79/13 (ricev.dal Comune di Fonni in data 3.2.2014), di adeguamento del trattamento economico anche per l'assegno fondamentale "ad personam - art. 39 c.5 del CCNL del 16.5.2001" – da €.581,46 a 536,73 per dodici mensilità oltre alla tredicesima e di ripetizione, delle maggiori somme erogate negli ultimi cinque anni per €.280,00 (*dando atto che, ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell'Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al dipendente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio si è estinto per prescrizione.*)

ACCERTATO:

- che i commi 458 e 459 della Legge 27.12.2014, n. 147 (legge di stabilità 2014 in vigore dal 01.01.2014) prevedono, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 202 del TU. 10 gennaio 1957, n.3 e dell'articolo 3,comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n.537 – e quindi l'abolizione del c.d. divieto di reformatio in peius dei dipendenti pubblici;
- che il Ministero dell'Interno - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha diramato la circolare Prot. n.3636(P) del 9 giugno 2014, aventure ad oggetto "Legge 27 dicembre 2013, n.147. Deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 275/2001", fornendo esplicite indicazioni al riguardo anche al fine di assicurare uniformità agli indirizzi applicativi degli uffici interessati;
- che la Sezione Regionale Sardegna-Albo dei Segretari comunali e provinciali - dell'Ufficio del Governo di Cagliari ha fornito i necessari indirizzi applicati con l'allegata circolare Prot. n.40027 dell'11.06.2014, nel precisare che "*E' stato, pertanto, ritenuto che all'esplicita abrogazione delle norme sopra citate sia conseguita la caducazione, ex lege, della deliberazione n. 275/2001..... In altri termini, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 458, della legge di stabilità 2014, la deliberazione n. 275/2001 del Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali deve ritenersi non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014*", comunica che il Ministero ha stabilito che le amministrazioni interessate dall'applicazione della deliberazione n.275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza e ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014;
- che l'art. 41 c.5 del CCNL 16.5.2001 dei Segretari dispone che: "*Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incarico della più elevata posizione organizzativa*";
- che l'art.42 del CCNL 16.5.2001 dei Segretari prevede, per la Retribuzione di risultato, recita:
 - 1. *Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.*
 - 2. *Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.*

- 3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

- che occorre provvedere in merito;

SENTITI i Comuni di Lula e Austis, per quanto previsto dalla Convenzione di segreteria, ed in particolare:

- per l'art. 8 che recita, tra l'altro: *"Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri comuni."*
- per l'art. 10 che, tra l'altro, al 6 comma recita: *"L'indennità di risultato, di cui all'art. 42 del vigente C.C.N.L. che non può superare il 10% de monte salari, sarà determinata e liquidata pro quota da ogni singola amministrazione in proporzione al monte salari, con le quote di riparto per ognuna stabilitate e sulla base dei risultati conseguiti in ciascun ente. Alla valutazione procederà il Sindaco di ogni comune".*

VISTI:

- Il CCNL normativo dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 16.05.2001 e quello stipulato in data 07.03.2008;
- L'Accordo integrativo n. 2 di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22/12/2003 per le materie di cui all'art. 4 lett. c) e d) del CCNL 16/05/2001
- Il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali siglato in data 14.10.2010 per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 e quello siglato in data 01.03.2011 per il biennio economico 2008/2009, ed in particolare l'art. 12 di quest'ultimo che conferma le discipline precedenti ove non modificate o non compatibili con i nuovi contratti;

DATO ATTO che a norma dell'art. 15- comma 1, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario comunale con l'Ente presso cui presta servizio, ivi compresi gli istituti contrattuali connessi a tale rapporto;

VISTI gli artt. 4 e 13 e seguenti del D.Lgs 165/2001 ;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, N. 267;

VISTO Lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente C.C.N.L. dei segretari Comunali e Provinciali;

DECRETA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Per i motivi esposti in epigrafe, a parziale revisione del proprio precedente Decreto n. 3/2014 è attribuito, al Segretario Comunale dott.ssa Assunta Cipolla, iscritto nella fascia B dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sardegna, e titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Fonni-Lula-Austis con sede presso il Comune capo fila di Fonni, il seguente trattamento economico con decorrenza 1° gennaio 2014:

a)	Stipendio tabellare annuo lordo (per dodici mensilità)	€. 39.979,29
b)	Assegno personale fondamentale - ad personam - di €.581,46: pari a 536,73 per dodici mensilità (assoggettato a tredicesima)-	€. 536,73
c)	Retribuzione di Posizione di 7.837,59 - per 12 mensilità=7.234,70 - (ex art. 3 comma 6 del CCNL del 01/03/2011: per tipologia ente:per sedi da 3.000 a 10.000 abitanti) su disposizioni stabilite dal Ministero Interno-Albo Segretari comunali e prov. con circolari-note Prot.3636/2014/Roma e Prot.40027/2014/Cagliari(allegata), ritenendo	€. 7.234,70

Decreti del Sindaco n.14 del 19-09-2014 COMUNE DI FONNI

	caducata ex lege la delibera ex Ages n. 275/2001 - con decorrenza 01.01.2014	
d)	Magg. Retrib. di Posizione: c.d. "galleggiamento"(art. 41 c.5 del CCNL del 16.5.2001): differenza tra la retribuzione di posizione del segretario e quella del personale incarico della più elevata posizione organizzativa (utc=8.347,59- (diff. tra €7.837,59 e €8.347,82= €510,23 – pari a €470,98 per 12 mensilità)	€. 470,98
e)	XIII^ mensilità (1/12 di a+b+c+d)	€. 4.018,48
	tot.parz.	€. 52.240,18
f)	Retribuzione aggiuntiva Segreteria convenzionata: (25% di €52.240,18) (per tredici mensilità)	€. 13.060,05
	TOTALE COMPLESSIVO	€. 65.300,23

- 3) Di dare atto che le quote inerenti la retribuzione di risultato verranno definitivamente ripartite, anche per la liquidazione, con successivi provvedimenti, nei modi e tempi indicati pro-quota dai Sindaci di Fonni Lula e Austis ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione di cui sopra - Tali quote sono state inizialmente programmate e ripartite in misura ordinaria e verranno rideterminate ai sensi della convenzione e dei provvedimenti in merito, prima del saldo delle quote ripartite ai Comuni di Lula ed Austis;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario affinché, attraverso l'ufficio personale, provveda all'adeguamento sul software di gestione del personale del trattamento economico del Segretario Comunale secondo quanto stabilito con la suddetta tabella con decorrenza dal mese di (gennaio 2014); nonché al recupero dei maggiori importi erogati mediante sospensione fino a recupero delle relative voci retributive ed all'accantonamento dell'importo totale di €6.530,02(concernente i Comuni di: Fonni per il 50%, Lula per il 16,70% e Austis per il 33,30%).
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni convenzionati di Lula e Austis ed Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto di competenza ed al Segretario Comunale per la dovuta conoscenza

Il Sindaco
F.to Stefano Dr. Coinu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Fonni, li 24-09-2014

L'Impiegato Incaricato
F.to

Copia ad uso amministrativo